

**ENERGIA: Produzione di energia elettrica da fonte eolica - Istanza alla Provincia di Foggia per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006 - Silenzio inadempimento dell'Amministrazione - Illegittimità - Obbligo di concludere il procedimento - Conseguenze.**

**Tar Puglia - Bari, Sez. II, 10 ottobre 2022, n. 1329**

*“[...] l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, al primo comma, che i procedimenti amministrativi si concludano, di regola, con un provvedimento reso nella forma del silenzio-assenso. Il comma IV della norma testé richiamata esclude tuttavia la materia ambientale dalla disciplina del silenzio-assenso.*

*Tanto basta a qualificare il silenzio serbato dell'Amministrazione quale silenzio-inadempimento rispetto all'obbligo di provvedere entro un dato termine, che, in assenza di previsioni più analitiche, può indicarsi nei trenta giorni successivi alla chiusura degli adempimenti infra procedurali di cui alla previsione generale contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.*

*In conclusione, poiché detto termine è inutilmente elasso, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia [...] e con accertamento dell'obbligo di provvedere, entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 31, comma 1, e dell'art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo, decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria, o, se antecedente, dalla notificazione a istanza della parte interessata della presente sentenza [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e udito per la società ricorrente l'avv. Massimiliano Rossignoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con ricorso notificato il 18 luglio 2022 e depositato il 21 luglio 2022, la società Winderg San Martino s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.

La parte esponente, in fatto, di essere una società a responsabilità limitata operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonte eolica, attiva nei territori di Puglia e Basilicata.

In particolare, con riguardo al caso in esame, la ricorrente evidenziava che in data 29 giugno 2020 aveva presentato istanza alla Provincia di Foggia per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzarsi in Orsara di Puglia (FG), località San Giovanni Belladonna.

Con nota del 23 febbraio 2021, la Provincia domandava alcune integrazioni documentali, consegnate dalla società ricorrente il giorno successivo.

In data 19 marzo 2021 la Provincia comunicava a tutte le Amministrazioni interessate la pubblicazione *on line* degli elaborati progettuali, assegnando loro termine di trenta giorni per verificare l'adeguatezza e la completezza formale della documentazione.

Formulavano richieste di chiarimenti l'Azienda sanitaria locale di Foggia, con nota del 29 marzo 2021; la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota del 31 marzo 2021; il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 23 aprile 2021.

La società rispondeva a dette richieste rispettivamente il 19 aprile 2021, il 10 maggio 2021 e il 4 maggio 2021.

Ulteriori richieste di integrazioni documentali pervenivano da parte della Regione, dall'Ufficio energia il 10 maggio 2021, dall'Ufficio espropri il 1° giugno 2021, dall'Ufficio idrogeologico il 10 giugno 2021, e dell'A.N.A.S. il 3 giugno 2021.

Anche in questo caso la ricorrente dava seguito alle dette richieste, rispettivamente il 4 giugno 2021 (per A.N.A.S.), il 15 luglio 2021 (per l'Ufficio energia) e il 19 luglio 2021 (per l'Ufficio espropri e l'Ufficio idrogeologico).

Nel frattempo, in data 15 giugno 2021 la Provincia di Foggia pubblicava sul proprio sito web l'avviso dell'avvio della fase di consultazione del pubblico e analoga comunicazione veniva affissa agli albi pretori dei Comuni di Orsara di Puglia e Troia, di per sé essendo propedeutica alla convocazione della conferenza dei servizi.

Il progetto veniva altresì autonomamente analizzato dalla Commissione paesaggio della Provincia di Foggia, la quale, dopo aver rilevato che un tratto del cavidotto interrato sarebbe stato posato negli ambiti vincolati a bosco e a fascia di rispetto da corsi di acqua, ne domandava la delocalizzazione lungo la strada provinciale n. 123.

Sebbene l'indicazione non fosse stata formulata all'interno dell'obbligatoria conferenza dei servizi, la società ricorrente effettuava comunque alcuni confronti tecnici con i funzionari della Provincia e svolgeva sopralluoghi *in situ* per valutare un diverso percorso del cavidotto in questione; all'esito, in data 20 ottobre 2021, presentava un contributo tecnico, positivamente valutato dalla Commissione il successivo 8 novembre 2021.

Alla conferenza dei servizi del 1° febbraio 2022, il responsabile unico del procedimento dava lettura del parere del comitato V.I.A. della Provincia di Foggia, favorevole per tre delle cinque torri eoliche e contrario per le restanti due, ritenute non rispettose della distanza di sicurezza da alcuni ricettori sensibili.

La Soprintendenza, dal canto suo, si esprimeva negativamente sull'intero progetto.

Per consentire alla società di presentare integrazioni sul calcolo della distanza di sicurezza e confrontarsi con la Soprintendenza in merito agli impatti paesaggistici dell'opera, il Responsabile unico del procedimento accordava di rinviare i lavori alla seduta del 25 febbraio 2022.

Alla successiva riunione del 25 febbraio 2022 si teneva "un ampio dibattito circa la metodologia di calcolo della gittata massima della pala/di un frammento di pala in caso di rottura accidentale" e il Responsabile unico del procedimento disponeva "un rinvio della conferenza al giorno 29/03/2022 al fine di sottoporre nuovamente il progetto al Comitato per la VIA".

Nel corso della riunione del 10 marzo 2022, la Winderg San Michele s.r.l. prendeva atto della posizione del comitato V.I.A. e proponeva uno spostamento delle torri, per consentire il rispetto di della distanza di sicurezza richiesta.

Infine, in data 4 aprile 2022 si teneva l'ultima conferenza dei servizi, dove venivano dichiarati "conclusi i lavori di Conferenza di Servizi con la pronuncia ambientale favorevole della Provincia" e la precisazione che "tale pronuncia è resa sulla base dei pareri prevalenti espressi e di valutazioni difformi quale il parere negativo della Sovrintendenza, di cui sarà dato atto nel provvedimento finale di determinazione motivata di conclusione della conferenza".

Poiché i parchi eolici e le infrastrutture connesse sono, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, la Sezione transizione energetica della Regione Puglia disponeva la pubblicazione dell'avviso *ex art.* 11 del d.P.R. n. 327/2001 di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Anche le ulteriori pubblicazioni previste per legge venivano ritualmente effettuate.

Da ultimo, la Regione Puglia rilasciava l'autorizzazione unica con la determina dirigenziale n. 137 del 19 giugno 2022, che dichiarava per l'appunto il progetto eolico *de quo* opera di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

Successivamente, poiché dopo quasi venti giorni la Provincia di Foggia non rilasciava ancora la determinazione motivata conclusiva del procedimento di P.A.U.R., la società formulava apposito sollecito con nota del 7 luglio 2022, rimasta privo di riscontro.

La ricorrente, pertanto, impugnava il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, al fine di far dichiarare l'illegittimità dello stesso; per veder assegnare alla medesima Amministrazione un termine per pronunciarsi e, infine, per la nomina di un commissario *ad acta* in caso di perdurante inerzia.

Nessuno si costituiva in giudizio per la Provincia resistente.

All'udienza in camera di consiglio del 4 ottobre 2022, la causa era trattenuta in decisione.

2. Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.

In tesi di parte ricorrente viene richiamata la circostanza per la quale la normativa in materia non detti un termine complessivo per la durata del procedimento di P.A.U.R., ma arrivi a prescrivere precise tempistiche per le singole sub-fasi dello stesso.

Da tali tempistiche è possibile ricavare la durata totale del procedimento, la quale si attesta, in tesi, in complessivi duecentotrentacinque (235) giorni.

L'istanza di parte ricorrente era stata presentata in data 29 giugno 2020 e, tenendo conto anche delle tempistiche allungatesi in conseguenza dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di alcuni rinvii disposti nell'interesse della società, il *dies ad quem* per l'emanazione del provvedimento era da individuarsi in data 6 settembre 2021.

Come è noto, l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, al primo comma, che i procedimenti amministrativi si concludano, di regola, con un provvedimento reso nella forma del silenzio-assenso. Il comma IV della norma testé richiamata esclude tuttavia la materia ambientale dalla disciplina del silenzio-assenso.

Tanto basta a qualificare il silenzio serbato dell'Amministrazione quale silenzio-inadempimento rispetto all'obbligo di provvedere entro un dato termine, che, in assenza di previsioni più analitiche, può indicarsi nei trenta giorni successivi alla chiusura degli adempimenti infra procedurali di cui alla previsione generale contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.

In conclusione, poiché detto termine è inutilmente elaso, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia e con accertamento dell'obbligo di provvedere, entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 31, comma 1, e

dell'art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo, decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria, o, se antecedente, dalla notificazione a istanza della parte interessata della presente sentenza.

Data la peculiarità della materia ambientale, il Collegio ritiene di dover soprassedere in questa fase alla richiesta nomina di un commissario *ad acta*, ferma restando la piena esperibilità dell'invocato rimedio in caso di mancato spontaneo adempimento da parte dell'Amministrazione provinciale.

Da ultimo, le spese di lite possono compensarsi, tenendo conto del limitato spazio di tempo di inerzia procedimentale verificatasi in concreto per l'emanazione dello specifico atto atteso, oltre che della complessità della fattispecie in esame.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all'adozione del provvedimento espresso in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente;

- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Donatella Testini, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Alfredo Giuseppe Allegretta**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppina Adamo**

**IL SEGRETARIO**